

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 321 della seduta del 30 LUG. 2018

Oggetto:

Proposta modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 recante
"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere
strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) IL DIRIGENTE

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) Ing. Luigi Zinno
Ing. Mario Buttiglieri

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario Oliverio Presidente	X	
2	Francesco Russo Vice Presidente		X
3.	Maria Francesca Corigliano Componente		X
4.	Mariateresa Fragomeni Componente	X	
5.	Roberto Musmanno Componente	X	
6.	Antonella Rizzo Componente	X	
7.	Franco Rossi Componente	X	
8.	Angela Robbe Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

*Si conferma la compatibilità
funzionaria del presente provvedimento*

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo Celio)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge n. 64 del 02.02.1974 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001;
- la Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02 febbraio 2009;
- le Norme Tecniche sulle Costruzioni anno 2018;
- la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*;
- il Regolamento Regionale n. 15 del 29 novembre 2016 s.m.i. recante "attuazione della L.R. n. 37/2015" successivamente modificato e sostituito dal R.R. n. 15/2017;

PREMESSO:

- che la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 disciplina le procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica;
- che la medesima legge ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione cartacea; che, stante quanto sopra, anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e quant'altro attinente la pratica avviene in forma telematica con firma digitale;
- che la Piattaforma SISMI.CA supporta le *"Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*, di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015;
- che, in sostanza, la piattaforma supporta i funzionari regionali dei Settori preposti (ex Genio Civile) nell'esaminare i progetti di strutture di ogni genere, da un punto di vista dell'applicazione delle normative sismiche;
- che la legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla Giunta Regionale l'emanazione del relativo Regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici;
- che il Regolamento e i relativi Allegati Tecnici sono stati, nell'ambito di una fattiva e consueta collaborazione, oggetto di preventiva concertazione con gli Ordini Professionali;
- che il sopra citato Regolamento comprensivo degli Allegati Tecnici 1 e 2 è stato approvato con DPGR numero 15 del 29 novembre 2016, poi modificato e sostituito dal R.R. n. 15/2017;
- che la legge regionale n. 37/2015 e il relativo regolamento sono entrati in vigore con decorrenza il 01 gennaio 2017, con contemporanea, operatività della piattaforma informatica SISMI.CA;
- che, nella applicazione concreta della piattaforma, si sono manifestate alcune criticità e difficoltà interpretative in alcuni aspetti procedurali/tecnici;
- che a tali criticità si è aggiunta l'entrata in vigore, a decorrere da marzo 2018, delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2018), a cui occorre adeguare la suddetta piattaforma, programmata ai sensi delle previgenti norme tecniche (NTC 2008);
- che, al fine di affrontare le problematiche sopra esposte, è stato istituito un Tavolo Tecnico costituito da rappresentanti del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, dai rappresentanti degli Ordini Professionali della Calabria (Ingegneri, Architetti e geologi) e dell'ANCE Calabria;
- che tale Tavolo Tecnico, istituito con delibera G.R. n. 316 del 14.07.2017, aveva concluso i propri lavori in data 24 ottobre 2017, giusto verbale conclusivo n. 9;
- che in data 13 aprile 2018 si è manifestata la necessità di dovere riconvocare il Tavolo Tecnico al fine di redimere ulteriori e sopravvenute criticità tecniche/normative legate anche alla riforma e implementazione della piattaforma informatica;
- che lo stesso Tavolo Tecnico, recependo le esigenze manifestate dai soggetti interessati, ha, tra l'altro, proposto di regolamentare le modalità di presentazione e di istruttoria per l'esame dei

progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di definire le responsabilità, garantendo l'uniformità del procedimento per i diversi settori regionali coinvolti e riducendone i dubbi interpretativi nell'applicazione della norma;

- o **che**, nel contempo, si è ritenuto di operare una semplificazione e ottimizzazione della piattaforma informatica anche per allineare la stessa a quanto è oggetto della regolamentazione riportata al punto precedente;

TENUTO CONTO:

- o **che**, per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, tra l'altro, definire le modalità di istruttoria e, di conseguenza, la responsabilità dei Settori Regionali preposti, con l'esplicitazione dei controlli e delle verifiche tecniche formali e sostanziali dovuti, nel rispetto dei livelli di sicurezza delle opere da realizzare;
- o **che**, nel rispetto delle norme di legge, si produrranno semplificazioni/ottimizzazioni/adeguamenti della piattaforma informatica, i cui dettagli saranno oggetto del successivo Regolamento di Attuazione;

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte, occorre proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 per come da allegato alla presente delibera e per come condiviso dall'Istituto Tavolo Tecnico di cui al verbale n. 10 del 23 luglio 2018;

PRESO ATTO

- o **che** il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- o **che** il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a e dell'art. 30 comma 1 lettera a della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- o **che** il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

TUTTO CIO' CONSIDERATO, SU PROPOSTA dell'Assessore competente, Prof. Roberto MUSMANNO, a voti unanimi,

DELIBERA


sulla base di quanto sopra esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e per le motivazioni ivi riportate:

Art.1) di approvare l'allegata proposta di legge di "modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015" recante "*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*".


Art.2) di richiedere al Consiglio Regionale l'esame urgente della proposta di legge ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 19. Ottobre 2004 n. 25 (Statuto Regionale).

Art.3) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14.03. 2013, n. 33. e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 31 LUG 2018 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

Articolo 1

(Disposizioni generali di coordinamento)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli da 2 a 10, la parola <<Servizio>>, dovunque ricorrente nelle seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituita dalla parola <<Settore>>:

- a) articolo 3, comma 3;
- b) articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;
- c) articolo 7, comma 1;
- d) articolo 8, commi 1 e 2;
- e) articolo 9, comma 2;
- f) articolo 10, comma 1;
- g) articolo 11, commi 5;
- h) articolo 12, comma 2;
- i) articolo 15, comma 1 e 4;
- l) articolo 16, comma 1.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole da <<nei successivi>> e fino a <<costruzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 5 le parole da <<emanate>> e fino a <<CE>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.>>;
- b) nel comma 6 le parole da <<nel capitolo>> e fino a <<2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 2 le parole da <<Ogni>> e fino a <<architettonica>> sono sostituite dalle seguenti: <<Salvo quanto previsto al comma 2bis, ogni modifica strutturale>>;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.>>;
- c) nel comma 6 dopo la parola <<o>> sono aggiunte le seguenti: <<gli estremi>>.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 1 le parole da <<e delle altre>> fino a <<integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>;
- b) nel comma 2 le parole da <<e dei>> fino a <<tecniche>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,>>.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) nel comma 2 le parole da <<di tale>> fino a <<tali>> sono sostituite dalle seguenti: <<della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,>>;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

<< 3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa simica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:

- 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
- 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
- 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
- 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
- 6) scheda di sintesi riportante i dati, previsti nel regolamento attuativo, inseriti nella piattaforma di cui all'articolo 1;

b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:

- 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
- 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
- 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento;
- 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e in particolare al punto 10.2 delle norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;
- 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni.

3bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

3ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:

a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;


b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;

c) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.

3quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.>>



Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole <<in materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dal regolamento di attuazione>>.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole da <<anche>> fino a <<2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le opere previste dall'articolo 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo D.P.R.>>.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 3 le parole <<nel proprio certificato di collaudo>> sono sostituite dalle seguenti: <<,per come stabilito dal regolamento di attuazione,>>;
- b) nei commi 4 e 5 le parole <<NTC 2008>>, dovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: <<norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,>>.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, dopo la parola <<9>> sono inserite le seguenti: <<e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11>>.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni della presente legge si applicano alle opere per le quali la denuncia di cui all'articolo 3, comma 1, è acquisita al protocollo della Regione successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Articolo 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.





Regione Calabria

allegato alla deliberazione
n° 321 del 3.0.LUG. 2018

PROPOSTA LEGISLATIVA D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: "modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015" recante:
"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".

RELAZIONE DESCRITTIVA (Art. 39 Statuto della Regione Calabria)

Riferimenti normativi

a) VISTI

- b) la Legge n. 64 del 02.02.1974 s.m.i.
- c) il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001;
- d) le NTC 2008 e Circolare C.S.I.L.L.P.P. n. 617 del 02 febbraio 2009;
- e) le NTC 2018;
- f) la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*;
- g) il Regolamento Regionale n. 15 del 29 novembre 2016 così come modificato e sostituito dal R.R. n. 15/2017 s.m.i. recante *"attuazione della L.R. n. 37/2015"*.

Tipologia della proposta di legge

La legge Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 disciplina le procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica.

La medesima legge ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione cartacea.

Stante quanto sopra anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e

quant'altro attinente la pratica avviene in forma telematica con firma digitale.

La Piattaforma SISMI.CA supporta le "Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015.

In sostanza il software supporta i funzionari regionali dei Settori preposti (ex Genio Civile) nell'esaminare i progetti di strutture di ogni genere da un punto di vista dell'applicazione delle normative sismiche.

La legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla giunta regionale l'emanazione del relativo Regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici.

Il Regolamento e i relativi Allegati Tecnici sono stati, nell'ambito di una fattiva e consueta collaborazione, oggetto di preventiva concertazione con gli Ordini Professionali.

Il sopra citato Regolamento comprensivo degli Allegati Tecnici 1 e 2 è stato approvato con numero 15 del 29 novembre 2016 successivamente modificato e sostituito dal R.R. n.15/2017.

La legge regionale n. 37/2015 e il relativo regolamento sono entrati in vigore con decorrenza il 01 gennaio 2017 e, in contemporanea, è entrata operativa la piattaforma informatica SISMI.CA.

Nell'ambito applicazione concreta della piattaforma, si sono manifestate alcune criticità e difficoltà interpretative in alcuni aspetti procedurali/tecnici.

A tali criticità, si è aggiunta anche l'entrata in vigore, a decorrere da marzo 2018, delle nuove Norme Tecniche a cui la piattaforma non è adeguata in quanto programmata ai sensi delle previgenti NTC 2008.

Al fine di affrontare le problematiche sopra esposte è stato istituito, con delibera G.R. n. 316 del 14.07.2017 un Tavolo Tecnico costituito da rappresentanti del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, dai rappresentanti degli Ordini Professionali e dell'ANCE Calabria.


Il su citato ha concluso i propri lavori in data 24 ottobre 2017, giusto verbale conclusivo n. 9.

In data 13 aprile 2018 si è manifestata la necessità di dovere riconvocare il Tavolo Tecnico al fine di redimere ulteriori e sopravvenute criticità tecniche/normative legate anche alla riforma e implementazione della piattaforma informatica.

Lo stesso Tavolo Tecnico, recependo le esigenze manifestate dai settori tecnici regionali interessati ha, tra l'altro, proposto di regolamentare il grado di istruttoria a cui si devono attenere i citati Uffici regionali nell'esame dei progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di determinare il livello di oggettiva responsabilità e garantire uniformità di procedimento tra i vari uffici regionali coinvolti. Regolamentazione che, oltre tutto, si è ritenuta indifferibile stante la dubbia interpretazione che, anche a livello di normativa nazionale, si è da sempre manifesta circa le effettive responsabilità dell'ufficio nel rilasciare il visto autorizzativo/diniego.

Nel contempo, si è ritenuto di operare una semplificazione e ottimizzazione della piattaforma informatica anche per allineare la stessa a quanto è oggetto di regolamentazione riportato al punto precedente.

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, normare il livello del grado istruttorio e, di conseguenza, quello della responsabilità degli Uffici regionali preposti, senza



infiare, comunque, quelle verifiche essenziali e tecnicamente dovute al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza delle opere da realizzare.

In definitiva, si tratta di indicare quelle attività istruttorie che, pur consentendo di verificare la conformità dei risultati progettuali con la normativa sismica, non determinerà da parte dell'ufficio preposto confutare le scelte progettuali e/o procedere, nello specifico, a verifiche e validazione richiedenti la rielaborazione dei calcoli o esame di tabulati numerici allegati alla relazione del calcolo strutturale.

Si intende, anche, adeguare la normativa a quelle che saranno le semplificazioni/ottimizzazioni/adeguamenti della piattaforma informatica e i cui dettagli saranno oggetto del successivo Regolamento di Attuazione.

Per le motivazioni sopra esposte, occorre proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 per come da allegato alla presente delibera e per come concordato dall'istituto Tavolo Tecnico, giusto verbale n. 10 del 23 luglio 2018.

A seguire si riporta il testo completo della modifica della legge regionale n. 37/2015 che è allegato alla proposta di delibera di G.R. di cui trattasi.

Nello specifico si fa presente che sebbene, in virtù dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2012, non vi fosse la necessità di sostituire i riferimenti al servizio con quelli al settore, si è ritenuto di effettuare comunque tali sostituzioni per esigenze di maggiore chiarezza.


Infine, si è ritenuto di operare rinvii cd. mobili alle norme tecniche per le costruzioni (art. 52 TUE) e alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, al fine di evitare che successive modifiche delle stesse normative imponessero nuovi interventi di modifica della legge regionale.

Oneri finanziari

Si fa presente che non derivano oneri finanziari dall'eventuale approvazione della presente legge regionale.


Il Dirigente Settore 3

Ing. Mario Buttiglieri



Il Dirigente Generale

Ing. Luigi G. Zinno



Articolo 1

(Disposizioni generali di coordinamento)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli da 2 a 10, la parola <<Servizio>>, dovunque ricorrente nelle seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituita dalla parola <<Settore>>:

- a) articolo 3, comma 3;
- b) articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;
- c) articolo 7, comma 1;
- d) articolo 8, commi 1 e 2;
- e) articolo 9, comma 2;
- f) articolo 10, comma 1;
- g) articolo 11, commi 5;
- h) articolo 12, comma 2;
- i) articolo 15, comma 1;
- l) articolo 16, comma 1.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole da <<nei successivi>> e fino a <<costruzioni)>> sono sostituite dalle seguenti:<<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 5 le parole da <<emanate>> e fino a <<CE">> sono sostituite dalle seguenti:<<per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa statale in materia di contratti pubblici>>;
- b) nel comma 6 le parole da <<nel capitolo>> e fino a <<2009>> sono sostituite dalle seguenti:<<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 2 le parole da <<Ogni>> e fino a <<architettonica>> sono sostituite dalle seguenti:<<Salvo quanto previsto al comma 2bis, ogni modifica strutturale>>;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.>>;
- c) nel comma 6 dopo la parola<<o>> sono aggiunte le seguenti:<<i riferimenti>>.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 1 le parole da <<e delle altre>> fino a <<integrazioni>>sono sostituite dalle seguenti:<<della normativa statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>;
- b) nel comma 2:
 - 1) le parole da <<e dei>> fino a <<tecniche)>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla normativa statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,>>.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) nel comma 2 le parole da <<di tale procedura >> fino a <<La piattaforma esegue tali>> sono sostituite dalle seguenti: <<della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma, consentono, inoltre, ai fini della verifica >>;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:


<< 3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa simica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:

- 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
- 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
- 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
- 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
- 6) scheda di sintesi riportante alcuni dati inseriti nella piattaforma, per come previsto nel regolamento attuativo;

b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:

- 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
- 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;



- 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento;
- 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare al punto 10.2 NTC18;
- 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni.

3bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

3ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:

- a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;
- b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;
- c) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.

3quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare:

- esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.>>

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.>>

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, dopo la parola <<materia>> sono inserite le seguenti: <<e dal regolamento di attuazione>>.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole <<anche se>> fino a <<D.M. 14 gennaio 2008>> sono sostituite dalle seguenti: << per le opere previste dall'art. 7 della l. 1086/1971, dall'art. 67 del d.p.r. 380/2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 3 le parole <<nel proprio certificato di collaudo>> sono sostituite dalle seguenti: <<per come stabilito dal regolamento di attuazione,>>
- b) nei commi 4 e 5 le parole <<NTC 2008>>, dovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: <<norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,>>.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, dopo la parola <<9>> sono inserite le seguenti: <<e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11>>.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni della presente legge si applicano alle opere per le quali la denuncia di cui all'articolo 3, comma 1, è acquisita al protocollo della Regione successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Articolo 12


(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 .

"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica".

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La legge Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 disciplina le procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica.

La medesima legge ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione cartacea.

Stante quanto sopra anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e quant'altro attinente la pratica avviene in forma telematica con firma digitale.

La Piattaforma SISMI.CA supporta le *"Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"* di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015.

In sostanza il software supporta i funzionari regionali dei Settori preposti (ex Genio Civile) nell'esaminare i progetti di strutture di ogni genere da un punto di vista dell'applicazione delle normative sismiche.

La legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla giunta regionale l'emanazione del relativo Regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici.

Il Regolamento e i relativi Allegati Tecnici sono stati, nell'ambito di una faticosa e consueta collaborazione, oggetto di preventiva concertazione con gli Ordini Professionali.

Il sopra citato Regolamento comprensivo degli Allegati Tecnici 1 e 2 è stato approvato con numero 15 del 29 novembre 2016 successivamente modificato e sostituito dal R.R. n.15/2017.

La legge regionale n. 37/2015 e il relativo regolamento sono entrati in vigore con decorrenza il 01 gennaio 2017 e, in contemporanea, è entrata operativa la piattaforma informatica SISMI.CA.

Nell'ambito applicazione concreta della piattaforma, si sono manifestate alcune criticità e difficoltà interpretative in alcuni aspetti procedurali/tecnici.

A tali criticità, si è aggiunta anche l'entrata in vigore, a decorrere da marzo 2018, delle nuove Norme Tecniche a cui la piattaforma non è adeguata in quanto programmata ai sensi delle previgenti NTC 2008.

Al fine di affrontare le problematiche sopra esposte è stato istituito, con delibera G.R. n. 316 del 14.07.2017 un Tavolo Tecnico costituito da rappresentanti del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, dai rappresentanti degli Ordini Professionali e dell'ANCE Calabria.

Il su citato ha concluso i propri lavori in data 24 ottobre 2017, giusto verbale conclusivo n. 9.

In data 13 aprile 2018 si è manifestata la necessità di dovere riconvocare il Tavolo Tecnico al fine di redimere ulteriori e sopravvenute criticità tecniche/normative legate anche alla riforma e implementazione della piattaforma informatica.

Lo stesso Tavolo Tecnico, recependo le esigenze manifestate dai settori tecnici regionali interessati ha, tra l'altro, proposto di regolamentare il grado di istruttoria a cui si devono attenere i citati Uffici regionali nell'esame dei progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di determinare il livello di oggettiva responsabilità e garantire uniformità di procedimento tra i vari uffici regionali coinvolti. Regolamentazione che, oltre tutto, si è ritenuta indifferibile stante la dubbia interpretazione che, anche a livello di normativa nazionale, si è da sempre manifesta circa le effettive responsabilità dell'ufficio nel rilasciare il visto autorizzativo/diniego.

Nel contempo, si è ritenuto di operare una semplificazione e ottimizzazione della piattaforma informatica anche per allineare la stessa a quanto è oggetto di regolamentazione riportato al punto precedente.

b) Inquadramento.

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, normare il livello del grado istruttorio e, di conseguenza, quello della responsabilità degli Uffici regionali preposti senza inficiare, comunque, quelle verifiche essenziali e tecnicamente dovute al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza delle opere da realizzare.

In definitiva, si tratta di indicare quelle attività istruttorie che, pur consentendo di verificare la conformità dei risultati progettuali con la normativa sismica, non determinerà da parte dell'ufficio preposto confutare le scelte progettuali e/o procedere, nello specifico, a verifiche e validazione richiedenti la rielaborazione dei calcoli o esame di tabulati numerici allegati alla relazione del calcolo strutturale.

Si intende, anche, adeguare la normativa a quelle che saranno le semplificazioni/ottimizzazioni/adeguamenti della piattaforma informatica e i cui dettagli saranno oggetto del successivo Regolamento di Attuazione.

Per le motivazioni sopra esposte, occorre proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 per come da allegato alla presente delibera e per come concordato dall'istituito Tavolo Tecnico, giusto verbale n. 10 del 23 luglio 2018.

c) Fruitori della proposta.

Con la proposta di legge di cui trattasi si intende normare il grado di istruttoria a cui si devono attenere gli Uffici regionali preposti nell'esame dei progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di determinare il livello di oggettiva responsabilità e garantire uniformità di procedimento tra i vari uffici

regionali coinvolti senza inficiare, comunque, quelle verifiche essenziali e tecnicamente dovute al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza delle opere da realizzare.

A seguire si riporta il testo completo della modifica della legge regionale n. 37/2015 che è allegato alla proposta di delibera di G.R. di cui trattasi.

Nello specifico si fa presente che sebbene, in virtù dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2012, non vi fosse la necessità di sostituire i riferimenti al servizio con quelli al settore, si è ritenuto di effettuare comunque tali sostituzioni per esigenze di maggiore chiarezza.

Infine, si è ritenuto di operare rinvii cd. mobili alle norme tecniche per le costruzioni (art. 52 TUE) e alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, al fine di evitare che successive modifiche delle stesse normative imponessero nuovi interventi di modifica della legge regionale.

d) Oneri finanziari

La proposta di modifica legislativa della Legge Regionale n. 37/2015 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura normativa senza alcuna incidenza neanche sull'uso del software dedicato.

Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica e specificatamente ai seguenti artt.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1	(trattasi di una modifica dovuta alla diversa organizzazione degli Uffici Regionali. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale) euro 0,0
Art. 2	(trattasi di modifica per maggiore chiarezza espositiva e necessità citare la fonte normativa delle norme tecniche. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale). euro 0,0
Art. 3	(trattasi di modifica per maggiore chiarezza espositiva e necessità citare la fonte normativa delle norme tecniche. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale). Euro 0,0
Art. 4	(Si rende necessario disciplinare la procedura in caso di varianti non significative dal punto di vista strutturale. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale) euro 0,0
Art. 5	(trattasi di modifica per maggiore chiarezza espositiva e necessità citare la fonte normativa statale sopravvenuta. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale) euro 0,0
Art. 6	(Trattasi di modifica necessari per meglio disciplinare l'iter amministrativo affinché venga uniformata l'istruttoria su tutto il territorio regionale. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale). Euro 0,0
Art. 7	(E' necessario richiamare le procedure richiamate dal Regolamento di attuazione. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale). Euro 0,0
Art. 8	(E' necessario affinché venga meglio disciplinare le procedure

	del deposito del collaudo statico. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale). Euro 0,0
Art. 9	(E' necessario affinché venga meglio disciplinare le procedure del deposito del collaudo statico. Non producono nuove spese in quanto ha natura ordinamentale. Euro 0,0)
Art. 10	(E' necessario disciplinare meglio l'iter per il rilascio del certificato di rispondenza. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale). Euro 0,0
Art. 11	(E' la norma transitoria di disciplina del periodo transitorio. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale). Euro 0,0

Totale euro 00,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

f) Aspetti procedurali/organizzativi.

Gli aspetti organizzativi non vengano modificati rispetto a quelli già attuati circa l'attività attinente alla istruttoria delle pratiche ai sensi della normativa sismica, mentre inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività dei funzionari preposti.

la proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Si allega alla presente il testo coordinato modificato come dagli articoli sopra riportati.

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____


2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"


IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Buttiglieri
Il Dirigente del Settore 

DIRIGENTE GENERALE
Ing. Luigi Zinno
Il Direttore Generale 


6